



ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE N. 35 DEL 25/05/2021

Proposta AREA V° - Lavori Pubblici N. 07 DEL 25/05/2021

ESTRATTO	
OGGETTO	Ordinanza taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria nonché sfalcio e vegetazione infestante su terreni limitrofi la tracciato ferroviario
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	
BENEFICIARI	
PARTE DISPOSITIVA	<p>SI ORDINA DI:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni posti a confine e limitrofi lungo il tratto ferroviario PA-TP, nonché adiacenti agli spazi d'uso pubblico sull'intero territorio comunale, la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine, che costituiscono potenziale pericolo per lo svolgimento del servizio ferroviario, nonché il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente in materia per la loro messa a dimora; <p>SI DISPONE:</p> <ul style="list-style-type: none">- Che le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza siano puniti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii. e ai sensi della Legge 689/1981 con la sanzione minima di euro 25,00 e massima di euro 500,00, da graduarsi sulla base della gravità della violazione e della ripetitività dell'infrazione commessa, oltre le spese necessarie a far effettuare a cura di questo Comune e con idonei mezzi meccanici ed attrezzature, la potatura delle siepi in questione così come previsto dal punto 4;- Che è sempre fatta salva ogni applicazione di più gravi

sanzioni amministrative, pecuniarie e/o penali previste, ove ricorrano gli estremi, da quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, dall'art. 650 del C.P. e ove costituiscono reato e/o siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura;

- Che dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;
- Che le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione;

SI DISPONE ALTRESÌ:

- che l'attuazione di quanto disposto dalla presente ordinanza è demandata:
 - Al Responsabile dell'Area I° - Affari Generali per la diffusione e divulgazione della presente ordinanza;
 - Al Comando di Polizia Municipale di predisporre, nella prima fase di applicazione della presente Ordinanza, turni di vigilanza, al fine di sanzionare i trasgressori la gestione dei procedimenti e dei provvedimenti di legge;
- Che il presente provvedimento abbia efficacia immediata dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line;
- Che il presente provvedimento sostituisca ed abroghi ogni altra disposizione emanata con precedenti Ordinanze che dovesse risultare in contrasto;
- Che copia del presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante affissione nei luoghi pubblici della città a cura del messo comunale, pubblicato nel sito istituzionale dai responsabili del servizio;
- Che copia del presente provvedimento sia trasmessa per le rispettive competenze a:
 - Al Prefetto della Città Metropolitana di Palermo;
 - Al Questore della Città Metropolitana di Palermo;
 - Al Presidente della Regione Siciliana;
 - Alla S.R.R. Area Metropolitana di Palermo;
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Capaci;
 - Al Servizio di Igiene Pubblica della A.S.P. territorialmente competente;
 - Al Responsabile dell'Area V;
 - All'Ufficio Tributi;
 - Al Comandante della Polizia Municipale;
- Che la Polizia Municipale e le Forze dell'ordine possono ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni

	<p>altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni della presente ordinanza e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Che a norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 24 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia oppure, alternativamente, entro 120 giorni al presidente della regione Siciliana; - Dare atto che il presente atto integra e sostituisce ordinanze pregresse di pari oggetto ed argomento, che pertanto devono ritenersi tacitamente revocate; - Chiunque pone in essere atti e/o comportamenti in violazione della presente ordinanza, pena l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente Autorità per ragioni di tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale; - La Polizia Locale e la Forza Pubblica hanno cura della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza; <p>SI AVVERTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia o Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dallo stesso termine; -
--	---

Il Responsabile del procedimento: Istr. Amm.vo Gaetano Vaccaro